

## Scheda n. 1 ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO COSE (SC) E PERSONE (SP)

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZA
Controlli (manutenzione)	D.Lgs.n.81/2008 Art. 71, comma 4 lett. a) punto 2	1.E' presente il registro di controllo dell' attrezzatura di lavoro?	SI      NO      NA <sup>1</sup>	registro di controllo attrezzatura SC/SP
	D.Lgs.n.81/2008 Art. 71, comma 8, lett. b) punto 1.	2.L' attrezzatura è sottoposta a interventi di controllo <sup>2</sup> periodici eseguiti secondo le frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dal fabbricante?	SI      NO      NA	istruzioni d'uso e registro di controllo attrezzatura SC/SP
	D.Lgs.n.81/2008 Punto 3.1.2 Allegato VI e art. 71, comma 8, lett. b) punto 1.	3.I controlli sono estesi anche agli accessori di sollevamento?	SI      NO      NA	registro di controllo accessori di sollevamento
	D.Lgs.n.81/2008 Art. 71, comma 8, lett. c)	4.Gli interventi di controllo periodici, (di cui ai punti 2 e 3) sono effettuati da persona competente <sup>3</sup> ?	SI      NO      NA	registro di controllo compilato da persona competente

<sup>1</sup> Non applicabile.

<sup>2</sup> I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza [art. 71, comma 9, D.Lgs. n.81/2008]. Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo [art. 71, comma 10, D.Lgs. n.81/2008].

<sup>3</sup> Qualora, per l'esecuzione dei controlli di manutenzione, il datore di lavoro si avvalga dei propri lavoratori, lo stesso deve prendere le misure affinché i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti [art. 71, comma 7, lett.b), D.Lgs. n.81/2008].

## Scheda n. 1 ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO COSE (SC) E PERSONE (SP)

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZA
Formazione_uso in sicurezza	D.Lgs.n.81/2008 Art. 71, comma 4 lett. a) punto 1	5.le attrezzature di lavoro sono installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso?	SI      NO      NA	dichiarazione di corretta installazione (ove previsto); istruzioni d'uso
	D.Lgs.n.81/2008 Art. 71, comma 7 lett. a)	6.Indipendentemente dal tipo di attrezzatura di sollevamento, il datore di lavoro ha preso le misure necessarie affinché l'uso della stessa sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati?	SI      NO      NA	evidenza avvenuta informazione, formazione e addestramento <sup>4</sup>
	D.Lgs.n.81/2008 Art. 73, comma 5  Accordo Conferenza Stato Regioni 12 febbraio 2012	7.L'uso delle seguenti attrezzature: carrelli telescopici, autogru, gru caricatrici, gru a torre, PLE, è riservato esclusivamente ad operatori in possesso di una è specifica abilitazione?	SI      NO      NA	attestato specifica abilitazione

<sup>4</sup>Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;b) alle situazioni anormali prevedibili [art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008]. Inoltre, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati [art. 71, comma 7, lett. a) del medesimo decreto].

## Scheda n. 1 ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO COSE (SC) E PERSONE (SP)

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZA
verifiche	art.194, DPR 547/55 D.Lgs.n.81/2008, art. 71, comma 11	8.L'apparecchio di sollevamento è stato denunciato all'ISPESL ai fini dell'omologazione dello stesso? (solo per gru non provviste di marchio CE)	SI      NO      NA	denuncia ENPI/ISPESL
	art.194, DPR 547/55 D.Lgs.n.81/2008, art. 71, comma 11	9.L'apparecchio di sollevamento è provvisto di libretto ENPI/ISPESL? (solo per gru non provviste di marchio CE)	SI      NO      NA	libretto ENPI/ISPESL
	art.11, comma 3, del D.P.R. 24 luglio 1996 n°. 459 (rif. Art. 18 D.Lgs. n. 17/2010)	10.E' stata denunciata all'ISPESL/INAIL, competente per territorio, la messa in servizio dell'attrezzatura di lavoro? (solo per gru provviste di marchio CE)	SI      NO      NA	denuncia di messa in servizio all'ISPESL/INAIL
	D.Lgs.n.81/2008, art. 71, comma 11	11.Successivamente alla denuncia di "messa in servizio", di cui al punto precedente, il datore di lavoro ha provveduto a richiedere all'INAIL la prima verifica periodica secondo le periodicità indicate in allegato VII del D.Lgs.n.81/2008?	SI      NO      NA	richiesta di " <i>Prima verifica periodica</i> "
	D.Lgs.n.81/2008, art. 71, comma 11	12.L'INAIL <sup>5</sup> ha provveduto ad eseguire la prima verifica periodica?	SI      NO      NA	verbale di " <i>Prima verifica periodica</i> "

<sup>5</sup> Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni dalla richiesta inoltrata all'INAIL, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, per l'esecuzione della prima verifica, di altri soggetti privati abilitati dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Il datore di lavoro, per le operazioni di verifica, deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione [DM 11 Aprile 2011 Punto 5.3.1. Allegato II]. La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui all'articolo 11, comma 3, del DPR n. 459 del 24 luglio 1996 devono essere tenute presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata [DM 11 Aprile 2011 Punto 5.3.2. Allegato II]. Infine, il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle stesse [DM 11 Aprile 2011 Punto 5.3.3. Allegato II].

## Scheda n. 1 ATTREZZATURE SOLLEVAMENTO COSE (SC) E PERSONE (SP)

REQUISITO	RIFERIMENTO NORMATIVO	REQUISITO SPECIFICO	VERIFICA REQUISITO	EVIDENZA
verifiche	D.Lgs.n.81/2008 Art. 71, comma 11	13.L'ASL /ATS o un soggetto abilitato ha provveduto ad eseguire la verifica periodica successiva alla prima <sup>6</sup> ? Modulo richiesta verifica	SI      NO      NA	verbale di "verifica periodica successiva alla prima"
	Punto 3.2.3 Allegato II al DM 11 aprile 2011	14.Se l'attrezzatura di lavoro risulta essere stata messa in servizio da oltre 20 anni e appartiene ad una delle seguenti categorie: gru mobili; gru trasferibili; ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, sono disponibili le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche?	SI      NO      NA	indagine supplementare <sup>7</sup>
vdr	D.Lgs.n.81/2008 Art. 71, comma 4	15 sull'attrezzatura di lavoro sono applicate e sono ancora leggibili le targhette, le informazioni e la segnaletica prevista dal fabbricante?	SI      NO      NA	Presenza targhette, segnaletica, ecc.
	art. 162 D.Lgs. .n 81/2008 e s.m.i.	16. è presente sull'attrezzatura e/o sul luogo di lavoro idonea "segnaletica di sicurezza" <sup>8</sup> ?	SI      NO      NA	Idonea segnaletica <sup>9</sup>

<sup>6</sup> Sono soggette a verifica periodica successiva alla prima le attrezzature di lavoro provviste di almeno uno dei seguenti documenti: 1) libretto ENPI/ISPESL; 2) verbali di verifiche periodiche ASL antecedenti l'entrata in vigore del DM 11 aprile 2011; 3) verbale di prima verifica periodica eseguito dall'INAIL o Soggetto Abilitato dopo l'entrata in vigore del DM 11 aprile 2011.

<sup>7</sup> Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali [Allegato II, punto 2, lett. c) DM 11.04.2011].I contenuti minimi dell'indagine supplementare sono riportati nella Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per i verificatori dei soggetti abilitati non è possibile effettuare attività quali le indagini supplementari e i controlli di manutenzione [cfr. punto 9 della Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 del citato dicastero].

<sup>8</sup> a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII al D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.

<sup>9</sup> segnaletica che, riferita ad un'attrezzatura di lavoro, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale

## Documentazione utile

**Fonte: ATS BRIANZA (sitografia)**

[Accessori di sollevamento](#)

[Sportello informativo FAQ](#)

**Fonte INAIL (pubblicazioni)**

- Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile e relativi accessori di sollevamento”
- Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo fisso e relativi accessori di sollevamento”
- Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Apparecchi di sollevamento mobili
- Macchina agricola raccoglifrutta. Istruzioni per la prima verifica periodica
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree - Valutazione del rischio e misure di prevenzione

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
U.O.C. Impiantistica  
Via Solferino, 16 – 20900 Monza  
Tel. 039/3940206(24) Fax. 039/3940208  
PEO : uo.impi@ats-brianza.it

---

